

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che dispone abrogazione parziale del menzionato Decreto legge n.6 del 2020;

VISTO il Regolamento CE 1186 del Consiglio del 16 novembre 2009 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, ed in particolare l'art. 74 il quale prevede la possibilità, per l'Autorità doganale di autorizzare Enti pubblici e altri enti a carattere caritativo o filantropico all'importazione in franchigia dai dazi di merci introdotte nel territorio unionale, per essere distribuite gratuitamente alle vittime di catastrofi oppure messe a disposizione delle medesime pur rimanendo di proprietà degli Enti autorizzati, nonché importate dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento;

VISTO l'art. 76 del citato Regolamento CE 1186/2009 che subordina la concessione della franchigia doganale, nelle ipotesi indicate all'art.74 sopra citato, all'adozione di una Decisione della Commissione europea che delibera su domanda dello Stato/i membro/i interessato/i, previa consultazione degli altri Stati membri;

CONSIDERATO che lo stesso articolo, al paragrafo 2, prevede la possibilità di sospendere i dazi all'importazione nelle ipotesi e per gli scopi previsti dal suddetto art. 74, in attesa della notifica della decisione adottata dalla Commissione;

VISTA inoltre la Direttiva CE n.132 del 19 ottobre 2009 del Consiglio che determina l'ambito d'applicazione dell'art.143 lett. b) e c), della Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni;

VISTO l'art. 51 della citata Direttiva CE n.132/ 2009, che prevede l'ammissione in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i beni importati da Enti pubblici e altri enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle Autorità competenti per essere distribuite gratuitamente alle vittime di catastrofi oppure messe a disposizione delle medesime pur rimanendo di proprietà degli Enti autorizzati, nonché importate dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento;

VISTO l'art. 53 della Direttiva CE n.132 del 19 ottobre 2009 che subordina la concessione dell'esenzione, nelle ipotesi indicate all'art.51 sopra citato, all'adozione di una Decisione della Commissione europea che delibera su domanda dello Stato/i membro/i interessato/i, previa consultazione degli altri Stati membri;

CONSIDERATO che lo stesso articolo al paragrafo 2 prevede la possibilità di sospendere il pagamento dell'IVA sulle merci importate per gli scopi previsti dal suddetto art. 51 in attesa della notifica della decisione adottata dalla Commissione;

TENUTO conto che questa Agenzia con lettera del 18 marzo u.s. ha trasmesso ai competenti Servizi della Commissione europea la richiesta di adozione della decisione prevista dall'art. 76 sopra indicato;

TENUTO conto che il Dipartimento Finanze con lettera del 19 marzo u.s. ha trasmesso ai competenti Servizi della Commissione europea la richiesta di adozione della decisione prevista dall'art. 51 sopra indicato;

VISTA la nota del 20 marzo 2020, con la quale i Servizi della Commissione hanno informato gli Stati membri dell'intenzione di avviare l'iter legislativo per l'adozione della decisione richiesta dall'Italia, con riferimento ai dazi e all'IVA per le importazioni sopra citate, autorizzandone la sospensione della riscossione in attesa dell'emanazione della decisione finale;

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che, con nota ADMUC/98849/RU del 24 marzo 2020, il Direttore dell’Agenzia informava il Ministro dell’Economia e delle Finanze di voler procedere per l’immediata sospensione dell’applicazione dei dazi doganali e dell’IVA all’importazione sulle merci destinate a fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto;

VISTA la determinazione direttoriale n.101115 del 27 marzo con la quale sono state adottate misure finalizzate ad agevolare l’importazione, in sospensione da dazi ed IVA, di beni necessari a fronteggiare l’emergenza sanitaria e a contrastare il diffondersi del contagio;

VISTA l’ordinanza n.6/2020 del 28 marzo 2020, con cui il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ha previsto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli debba adottare ogni azione utile allo sdoganamento senza differimento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli altri beni mobili necessari al contrasto alla diffusione del COVID-19 ed ha individuato le fattispecie nelle quali debba darsi corso ad una procedura di svincolo diretto dei DPI;

RITENUTO di dover disporre specifiche modalità attuative in ordine alle procedure di sdoganamento con svincolo diretto e con svincolo celere di cui alla richiamata ordinanza,

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DETERMINA

1. E’ effettuata con la procedura dello sdoganamento con svincolo diretto, di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 6/2020 citata in premessa, l’importazione di merci necessarie a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora i Dispositivi di protezione individuale (DPI), tra cui quelli indicati nella circolare del Ministero della Salute prot. 4373 del 12 febbraio 2020, nonché i beni mobili di qualsiasi genere, siano destinati ai seguenti soggetti:
 - a) Regioni e Province autonome;
 - b) Enti territoriali locali;
 - c) Pubbliche amministrazioni di cui all’art 1, comma 2, del D.lgs 165/2001;
 - d) Strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate e/o inserite nella rete regionale dell’emergenza;
 - e) Soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali, di pubblica utilità e/o di interesse pubblico così come individuati dal DPCM 11 marzo 2020, dal DPCM 22 marzo 2020 e dal DM 25 marzo 2020.

2. L'accesso alla procedura dello sdoganamento con svincolo diretto di cui al punto 1 è subordinato alla presentazione di una autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 **dall'effettivo destinatario della merce**, in cui quest'ultimo attesta che i beni oggetto dell'importazione sono destinati ad uno dei soggetti di cui al punto 1.

3. Le operazioni di svincolo diretto sono oggetto di comunicazione al Commissario Straordinario.

4. In attuazione dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza 6/2020, le importazioni di DPI non destinati ai soggetti individuati al punto 1 sono oggetto di segnalazione al Commissario Straordinario affinché disponga, ove lo ritenga, la requisizione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in qualità di Soggetto Attuatore.

5. E' effettuata con la procedura dello sdoganamento con svincolo celere l'importazione di beni mobili non DPI da parte di soggetti diversi da quelli indicati al punto 1., qualora tali beni siano occorrenti per contrastare il contagio da COVID-19.

6. L'accesso alla procedura di sdoganamento con svincolo celere è subordinato alla presentazione di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 dall'effettivo destinatario della merce, in cui quest'ultimo attesta che i beni oggetto dell'importazione occorrono per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

7. La sospensione dal pagamento dei dazi e dell'IVA di cui all'art. 74 Regolamento CE 1186 del Consiglio del 16 novembre 2009 è autorizzata nei casi e con le modalità di cui alla determinazione direttoriale prot. n. 101115 del 27 marzo 2020;

8. Nelle dichiarazioni di importazione per le quali è richiesta la sospensione dei diritti dovrà essere inserito alla casella 37 del DAU, dopo il codice regime 40, il codice C26 identificativo della fattispecie di franchigia invocata ai sensi degli artt. 74 e ss. del Regolamento 1186/2009.

9. Fermi restando i controlli previsti ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni doganali alle quali sono allegate le autocertificazioni rese ai sensi

IL DIRETTORE

dei punti 2 e 6 del presente atto, ai fini dello svincolo sono sottoposte ai controlli, anche di natura antifrode, da parte degli Uffici delle dogane.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna
